

Causa C-689/20**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

18 dicembre 2020

Giudice del rinvio:

Sofiyski rayonen sad (Bulgaria) (Tribunale distrettuale di Sofia)

Data della decisione di rinvio:

18 dicembre 2020

Ricorrente:

«Banka DSK» EAD

Resistente:

RP

Oggetto del procedimento principale

Domanda proposta da un istituto bancario, diretta a ottenere il pagamento della parte residua dell'importo capitale esigibile anticipatamente e degli interessi maturati in forza di un contratto di credito al consumo. La ricorrente chiede la corresponsione delle rate mensili di importo variabile non pagate nel periodo compreso tra il 24 ottobre 2016 e il 24 ottobre 2017 e dell'importo capitale residuo sino all'ultima data di rimborso (9 marzo 2019) dichiarato esigibile anticipatamente per un ammontare complessivo di 4 105,27 Leva (BGN) (circa EUR 2 100), oltre a interessi contrattuali per il periodo dal 24 settembre 2016 al 9 novembre 2017 pari a 668,93 Leva (BGN) (circa EUR 340) e interessi di mora ex lege pari a 84,06 Leva (BGN).

Oggetto e fondamento giuridico della domanda di pronuncia pregiudiziale

L'ammontare del tasso di interesse fissato dalla banca mutuante nel quadro del contratto di credito al consumo dipende dalla stipula o meno da parte del consumatore con detta stessa banca di un contratto su servizi di pagamento ad

esso collegati [in prosieguo: «servizi accessori»]. A parere del giudice del rinvio, ciò comporta delle incertezze quanto all'applicazione a detto contratto di una serie di disposizioni nazionali in materia di concorrenza sleale. Tale situazione solleva alcune serie di questioni, vale a dire se determinate pratiche nel settore dell'erogazione dei crediti al consumo in collegamento con riduzioni dei tassi di interesse, offerte in caso di ricorso ad altri servizi accessori della banca connessi alla concessione del credito al consumo, possano essere considerate come «sleali» ai sensi della direttiva 2005/29 relativa alle pratiche commerciali sleali, in che misura queste pratiche vadano dichiarate clausole abusive ai sensi della direttiva 93/13 concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori e se siano soddisfatti gli obblighi di informazione a norma della direttiva 2008/48 relativa ai contratti di credito ai consumatori.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio sottopone le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE in combinato disposto con il punto 1, lettere e) ed f), dell'allegato a detta direttiva e l'articolo 15, paragrafi 2 e 3, della Carta dei diritti fondamentali debbano essere interpretati nel senso che una clausola prevede obblighi a danno del consumatore, in violazione del requisito della buona fede, se aumenta sensibilmente i costi su di lui gravanti a norma di un contratto di credito, laddove egli non versi mensilmente la sua retribuzione [su un conto] acceso presso la banca mutuante, e ciò tenuto conto del fatto che, in base alle condizioni contrattuali, detto consumatore è tenuto a costituire un pegno sul suo credito salariale a prescindere dalle modalità di riscossione di detta retribuzione e dallo Stato in cui la riceve.

2) In caso di risposta negativa alla prima questione, se l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CE, in combinato disposto con il punto 1, lettere e) ed f), dell'allegato a detta direttiva, debba essere interpretato nel senso che una clausola prevede obblighi a danno del consumatore, in violazione del requisito della buona fede, quando lo obbliga non soltanto a versare la propria retribuzione [su un conto] presso il professionista mutuante, ma anche a ricorrere effettivamente ad altri servizi di detto professionista.

3) In caso di risposta affermativa alla seconda questione, in base a quali criteri debba in linea di principio orientarsi il giudice nazionale in sede di valutazione del carattere abusivo. Se debbano essere presi in considerazione, in particolare, l'intensità del collegamento tra l'oggetto del contratto di credito e i servizi accessori di cui consumatore è tenuto ad avvalersi, il numero di servizi accessori e le disposizioni nazionali in materia di limitazione dei negozi collegati.

4) Se il principio dell'interpretazione del diritto nazionale conforme al diritto dell'Unione, come sancito nel punto 26 della sentenza 14/83, von Colson, valga anche nel caso dell'interpretazione di disposizioni nazionali che disciplinano ambiti giuridici diversi dalla materia giuridica trattata dall'atto giuridico

dell'Unione europea applicato dal giudice nazionale nel procedimento dinanzi ad esso pendente (nella specie, la direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori), ma ad essa collegati (nello specifico, disposizioni in materia di concorrenza sleale).

5) Se l'articolo 7, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 6, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2005/29/CE, e l'articolo 10, paragrafo 2, lettera f), della direttiva 2008/48/CE debbano essere interpretati nel senso che l'indicazione di un tasso debitore inferiore nel contratto principale relativo a un credito al consumo è vietata se la concessione di un credito a detto tasso debitore è subordinata a condizioni stabilite in un allegato al contratto. Se nel quadro di tale esame debbano essere valutate le modalità di formulazione delle condizioni per la riduzione del tasso debitore, la revoca di tale riduzione e i mezzi per una nuova riduzione.

6) Se l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2005/29/CE debba essere interpretato nel senso che, nel valutare se il comportamento economico del consumatore possa essere falsato in misura rilevante, occorre tener conto della quota di mercato della banca che eroga il credito al consumo alla luce delle esigenze dei consumatori che ricorrono a detti prodotti.

7) Se l'articolo 3, lettera g), della direttiva 2008/48/CE debba essere interpretato nel senso che i costi contrattualmente previsti in collegamento con un contratto di credito al consumo, nel quadro della cui esecuzione è concessa una riduzione del tasso a norma del contratto de quo, costituiscono parte del tasso annuo effettivo globale per il credito e devono essere ricompresi nel suo calcolo.

8) Se l'articolo 3, lettera g), della direttiva 2008/48/CE, in combinato disposto con l'articolo 5 della direttiva 93/13/CEE, debba essere interpretato nel senso che, in caso di mancato adempimento delle obbligazioni derivanti da contratti collegati al contratto di credito al consumo implicante un incremento del tasso debitore per il credito, il tasso annuo effettivo globale deve essere calcolato anche in conformità al tasso debitore maggiorato in caso di inadempimento.

9) Se l'articolo 10, paragrafo 2, lettera g), della direttiva 2008/48/CE debba essere interpretato nel senso che l'errata indicazione del tasso annuo effettivo globale in un contratto di credito tra un professionista e un consumatore quale mutuatario deve essere considerata come mancata indicazione del tasso annuo effettivo globale nel contratto di credito e il giudice nazionale deve applicare le conseguenze giuridiche previste nel diritto nazionale per la mancata indicazione di detto tasso in un contratto di credito al consumo.

10) Se l'articolo 22, paragrafo 4, della direttiva 2008/48/CE debba essere interpretato nel senso che una sanzione prevista dal legislatore nazionale sotto forma di nullità del contratto di credito al consumo in forza della quale deve essere rimborsato unicamente l'importo capitale concesso è proporzionata laddove

un contratto di credito al consumo non contenga alcuna indicazione precisa del tasso annuo effettivo globale».

Disposizioni e giurisprudenza dell'Unione

Articolo 15, paragrafi 2 e 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 202, 2016, pag. 389).

Articolo 3, paragrafo 1, e articolo 5 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, 1993, pag. 29) e punto 1, lettere e) ed f) del suo allegato.

Articolo 7, paragrafo 2, articolo 5, paragrafo 2, lettera b), e articolo 6, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU L 149, 2005, pag. 22).

Articolo 3, lettera g), articolo 10, paragrafo 2, lettere f) e g), e articolo 22, paragrafo 4, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio (GU L 133, del 22 maggio 2008, pag. 66).

Sentenza del 10 aprile 1984, von Colson, 14/83, EU:C:1984:153, punto 26.

Sentenza del 15 marzo 2012, Pereničová e Perenič, C-453/10, EU:C:2012:144, punti 43 e 44.

Sentenza del 9 novembre 2016, Home Credit Slovakia, C-42/15, EU:C:2016:842, punto 78.

Sentenza del 19 settembre 2018, Bankia, C-109/17, EU:C:2018:735, punti da 48 a 50.

Sentenza del 20 settembre 2018, EOS KSI Slovensko, C-448/17, EU:C:2018:745.

Sentenza del 10 settembre 2020, A., C-738/19, EU:C:2020:687, punto 37.

Disposizioni nazionali

Il giudice del rinvio cita una serie di disposizioni nazionali applicabili nel procedimento. Le più importanti hanno, nelle parti rilevanti, il tenore letterale di seguito riportato.

Zakon za zadalzheniata i dogovorite (legge sulle obbligazioni e i contratti)

Articolo 149. A garanzia di un credito può essere costituito un pegno su un (...) credito (...).

Zakon za zashtita na protrebitelite (legge sulla protezione dei consumatori)

Articolo 68c. Le pratiche commerciali sleali sono vietate.

Articolo 68d. (1) (...)

(4) Rientrano nelle pratiche sleali anche le pratiche commerciali ingannevoli e aggressive (...).

Articolo 68e. (1) Una pratica commerciale è ingannevole, quando (...) è idonea a indurre in inganno il consumatore medio anche se le informazioni fornite sono di fatto corrette (...).

(2) Le circostanze di cui al paragrafo 1 ricomprendono informazioni su:

(...)

4. il prezzo o il modo in cui questo è calcolato o l'esistenza di uno specifico vantaggio quanto al prezzo;

(...)

Articolo 68f. (1) Una pratica commerciale è inoltre ingannevole, quando (...) omette informazioni rilevanti (...).

(2) È inoltre ingannevole ogni pratica commerciale nell'ambito della quale un professionista occulti informazioni rilevanti (...) o le metta a disposizione in maniera non chiara (...).

Articolo 68h. Una pratica commerciale è considerata aggressiva se (...) mediante molestie, coercizione, compreso (...) l'indebito condizionamento, influenza o è idonea a influenzare considerevolmente la libertà di scelta o la condotta del consumatore medio (...).

Articolo 68m. (1) Il consumatore può recedere dal contratto stipulato con un professionista in ragione di una pratica commerciale sleale, può risolvere senza preavviso detto contratto o modificarlo senza il consenso della controparte contrattuale ed esigere un risarcimento in conformità delle disposizioni generali (...).

Articolo 143. Costituisce clausola abusiva in un contratto stipulato con un consumatore ogni accordo che, in violazione del requisito della buona fede, determina a danno del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi contrattuali del professionista e del consumatore, in quanto:

(...)

9. esige dal consumatore l'adesione a clausole di cui egli non ha avuto possibilità di prendere conoscenza prima della conclusione del contratto;

12. (...) autorizza il professionista ad aumentare il prezzo senza che il consumatore abbia, in questo caso, il diritto di recedere dal contratto se il prezzo finale è troppo elevato rispetto al prezzo concordato al momento della conclusione del contratto;

(...)

18. impone condizioni analoghe».

Zakon za potrebitelskia kredit (legge sul credito al consumo)

Articolo 5. (1) Il creditore (...) fornisce al consumatore, in tempo utile prima che egli sia vincolato (...) da un contratto di credito al consumo, le informazioni a quest'ultimo necessarie per raffrontare le varie offerte al fine di prendere una decisione con cognizione di causa in merito alla conclusione di un contratto di credito al consumo.

(2) Le informazioni ai sensi del paragrafo 1 sono fornite mediante il modulo relativo alle «Informazioni europee di base (...)» a norma dell'allegato II.

(...)

(4) Le informazioni a norma dei paragrafi 1, 2 (...) e le condizioni generali di contratto sono fornite al consumatore a titolo gratuito, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole in modo chiaro e comprensibile (...).

(...)

(7) Nel caso di un contratto di credito con tasso variabile per il quale viene applicato un tasso di riferimento, il creditore fornisce (...) al consumatore, in un documento distinto allegato al formulario «Informazioni europee di base (...)», informazioni sulla denominazione del tasso di riferimento e sul nome del suo amministratore, nonché sugli effetti nei confronti del consumatore collegati a detto tasso. Tutte le informazioni aggiuntive fornite dal creditore (...) al consumatore sono inserite in un documento distinto allegato al formulario ai sensi del paragrafo 2.

(...)

Articolo 10a. (...)

(4) La tipologia e l'ammontare di costi e/o commissioni, nonché l'attività per la quale essi sono richiesti devono essere stabiliti in maniera chiara e precisa nel contratto di credito al consumo.

Articolo 11. (1) Il contratto di credito al consumo è redatto in termini comprensibili e contiene:

(...)

9. il tasso debitore per il credito, le condizioni che disciplinano l'applicazione del tasso debitore e ogni indice o tasso di riferimento applicabile al tasso debitore iniziale, nonché i periodi, le condizioni e le procedure di modifica del tasso debitore. Qualora si applichino tassi debitori diversi in circostanze diverse, le suddette informazioni in merito a tutti i tassi applicabili;

9a. il metodo di calcolo del tasso di riferimento ai sensi dell'articolo 33a;

10. il tasso annuo effettivo globale e l'importo totale del credito che il consumatore è tenuto a pagare (...);

11. le condizioni di rimborso del credito da parte del consumatore, compresa una tabella di ammortamento recante informazioni sui (...) diversi importi aperti dovuti - con applicazione di tassi di interesse diversi - ai fini dell'ammortamento;

12. Informazioni sul diritto del consumatore in caso di ammortamento del capitale di un contratto di credito a durata fissa (...) a ricevere una tabella di ammortamento indicante i pagamenti effettuati e quelli da effettuare; (...)

14. tutte le spese di apertura e di gestione di uno o più conti ai fini del ricorso al credito (prelievi e operazioni di pagamento), salvo che l'apertura del conto sia facoltativa (...);

15. il tasso di interesse applicabile in caso di ritardo nei pagamenti in base alla disciplina vigente all'atto della stipula del contratto di credito e le modalità di modifica dello stesso, oltre a tutte le penali dovute in caso di mancata esecuzione del contratto;

16. un avvertimento relativo alle conseguenze per il consumatore di eventuali ritardi nei pagamenti;

(...)

18. se del caso, le garanzie che il consumatore è tenuto a concedere;

(...)

Articolo 19. (1) Il tasso annuo effettivo globale per il credito rappresenta il costo complessivo corrente e futuro del credito per il consumatore [interessi, altri costi diretti o indiretti, commissioni, corrispettivi (...)], espresso quale percentuale annua dell'importo totale del credito erogato.

(2) Il tasso annuo effettivo globale è calcolato secondo la formula di cui all'allegato 1, tenuto conto delle disposizioni generali e delle ulteriori ipotesi ivi indicate.

(3) I costi di seguito indicati non rilevano ai fini del calcolo del tasso annuo effettivo globale:

1. le penali che il consumatore è tenuto a pagare in caso di mancata esecuzione degli obblighi stabiliti a suo carico nel contratto di credito al consumo;

(...)

3. i costi di gestione di un conto collegato con il contratto di credito al consumo, (...), altri costi relativi alle operazioni di pagamento, se l'apertura del conto è facoltativa e i costi correlati a quest'ultimo sono stati indicati in modo chiaro e distinto nel contratto di credito o in qualsiasi altro contratto concluso con il consumatore.

(...)

Articolo 21. (1) È nulla ogni clausola contenuta in un contratto di credito al consumo che miri a eludere o eluda i requisiti posti dalla presente legge.

(...)

Articolo 22. In caso di mancato soddisfacimento delle condizioni di cui all'(...) articolo 11, paragrafo 1, punti da 7 a 12 e 20, e paragrafo 2 (...), il contratto di credito al consumo è inefficace.

Articolo 23. In caso di dichiarazione di inefficacia del contratto di credito al consumo, il consumatore rimborsa unicamente l'importo netto del credito e non è tenuto a corrispondere interessi o altre spese per il credito.

Articolo 24. I contratti di credito al consumo sono disciplinati anche dagli articoli da 143 a 148 dello Zakon za zashtita na potrebitelite (legge sulla protezione dei consumatori).

Articolo 33. (1) In caso di mora del consumatore, il creditore ha diritto di esigere interessi per il periodo di mora solo per l'importo non tempestivamente versato.

(2) Ove il creditore sia costituito in mora per le rate del credito da lui dovute, il risarcimento spettante in ragione della mora non può eccedere il tasso di interesse legale.

(...)

§ 1. Ai sensi della presente legge:

per «costo totale del credito per il consumatore» si intendono tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte, i corrispettivi per intermediari e tutte le altre spese direttamente collegate al contratto di credito al consumo, di cui il creditore è a conoscenza e che il consumatore è tenuto a sostenere (...).

Zakon za zashtita na konkurentsia (legge a tutela della concorrenza)

Articolo 15. (1) Sono vietate tutte le (...) pratiche concordate da due o più imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza nel mercato rilevante, in particolare:

(...)

5. subordinare la conclusione di contratti all'assunzione da parte degli altri contraenti di obbligazioni supplementari o alla stipula da parte loro di contratti aggiuntivi, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto del contratto principale o la sua esecuzione.

(2) Gli accordi e le decisioni a norma del paragrafo 1 sono nulli.

(...)

(5) La presenza di clausole abusive in un contratto stipulato con un consumatore non comporta la nullità del contratto se esso può sussistere anche senza dette clausole.

Articolo 16. (1) Il divieto a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, non vale per accordi, decisioni e pratiche concordate che abbiano ripercussioni deboli sulla concorrenza.

(2) Le ripercussioni sono deboli se la quota complessiva detenuta dalle imprese coinvolte nel mercato dei prodotti o dei servizi oggetto dell'accordo, della decisione o della pratica concordata non supera, nell'insieme, le seguenti soglie:

1. 10 % del mercato rilevante se le imprese coinvolte sono in concorrenza tra loro;

(...).

Articolo 36. (...)

(2) È vietato offrire o concedere prodotti o servizi aggiuntivi ai prodotti o ai servizi venduti, a titolo gratuito o - apparentemente - al prezzo di altre merci o di altri servizi; ciò non vale per gli articoli pubblicitari di valore contenuto (...).

(...).

Articolo 37a. (1) È vietata ogni azione od omissione da parte di un'impresa che gode di una posizione di forza nelle trattative se, quale pratica commerciale, leda

o sia idonea a ledere, in violazione del requisito di buona fede, gli interessi dei consumatori e della parte che si trova in una posizione di debolezza nelle trattative. Sono considerate sleali azioni od omissioni (...) quali la previsione di condizioni (...) eccessivamente rigorose (...).

(2) La sussistenza di una posizione di forza nelle trattative è valutata alla luce delle caratteristiche strutturali del mercato rilevante e dello specifico rapporto giuridico in essere tra le imprese interessate tenendo conto della portata della loro reciproca dipendenza (...).

Breve illustrazione dei fatti e del procedimento

- 1 Il 9 marzo 2016 le parti del procedimento principale stipulavano un contratto di credito al consumo, in base al quale al resistente veniva concesso un importo di 5 000 Leva (BGN) (circa EUR 2 550) per un periodo di 36 mesi. Al credito si applica un tasso di interesse variabile nella misura della somma dell'EURIBOR a sei mesi e di un margine fisso del 7,606 %.
- 2 All'atto della stipula del contratto il tasso annuo effettivo globale ammontava all'8,2 %. Il credito avrebbe dovuto essere rimborsato in 36 rate mensili dell'ammontare rispettivamente di 159,24 Leva (BGN) (circa EUR 82).
- 3 Il punto 8 del contratto di credito stabilisce che il tasso di interesse iniziale contrattualmente previsto ha finalità promozionale e si applica se il resistente soddisfa le condizioni di cui all'allegato 2 al contratto. In caso di mancato soddisfacimento di dette condizioni, il margine fisso che va a formare il tasso di interesse del credito passa dall'iniziale 7,606 % al 14,356 % (vale a dire, è incrementato del 6,75 %, cosicché il tasso annuo effettivo globale viene in tal modo quasi raddoppiato).
- 4 Oltre al contratto di credito veniva stipulato un contratto di costituzione di pegno sul credito salariale, in cui il resistente dichiarava di essere alle dipendenze di un'impresa bulgara in forza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato.
- 5 Nell'allegato 2 al contratto del 1° marzo 2016, sottoscritto anche dal resistente, sono indicate diverse tipologie di agevolazioni per i crediti al consumo.
- 6 A norma del punto 1.1.1. di detto allegato, le condizioni per beneficiare del tasso di interesse annuo dell'8,20 % avente finalità promozionale valgono per il contratto di credito al consumo quando il mutuatario:
 - a) versa la sua retribuzione su un conto acceso presso la «Banka DSK» EAD;
 - b) costituisce sul suo credito salariale un diritto di pegno a favore della «Banka DSK»;

- c) costituisce su tutti i crediti da lui vantati in relazione a conti accesi presso la «Banka DSK» EAD un diritto di pegno a favore della banca;
 - d) chiede il rilascio di una carta di debito da parte della «Banka DSK» EAD;
 - e) partecipa al sistema di online-banking «DSK Direkt» della «Banka DSK»;
 - f) riceve almeno due tipi di comunicazioni con messaggio di testo breve (SMS) e
 - g) paga almeno una fattura al mese per servizi comunali (corrente, telefono, fornitura acqua, ecc.) con mezzi diversi dal contante mediante addebito presso la «Banka DSK EAD» o versa mensilmente una rata minima di 10 Leva (BGN) nella cassa pensionistica integrativa volontaria «DSK Rodina».
- 7 Ai sensi del punto 1.2.1. dell'allegato 2, se il mutuatario soddisfa unicamente le condizioni di cui alle succitate lettere da a) a c), il tasso di interesse è pari all'8,70 % annuo. Ove il mutuatario non ricorra per due mesi consecutivi alle prestazioni di cui alle lettere da d) a g) («servizi accessori»), ma soddisfi le condizioni di cui alle lettere da a) a c), a norma del punto 9.1.2. dell'allegato 2 il tasso di interesse applicato al credito aumenta dello 0,5 % a partire dalla rata mensile successiva ed è nuovamente pari a un tasso annuo effettivo dell'8,70 %.
- 8 In conformità del punto 9.1.1. dell'allegato 2, se, per due mesi consecutivi, lo stipendio del mutuatario non viene accreditato sul suo conto acceso presso la «Banka DSK» EAD [vale a dire, non sono soddisfatte le condizioni di cui alle lettere a) e b), supra], ma la carta di credito è addebitata su detto conto, a partire dalla rata successiva il tasso di interesse sul credito diviene pari all'11,95 %. Ai sensi del punto 9.1.3., in caso di ritardato pagamento di due o più rate, le agevolazioni riguardanti gli interessi di cui all'allegato 2 sono integralmente revocate.
- 9 Il punto 9.1.2 prevede che, in caso di regolare ammortamento del credito, le agevolazioni possono essere «ripristinate» se il mutuatario soddisfa nuovamente le condizioni per poterne beneficiare e rende una dichiarazione in tal senso presso la «Banka DSK» EAD. Non è indicato se e a quali condizioni un siffatto ripristino sia obbligatorio.
- 10 In base alla perizia contabile acquisita nel corso del procedimento, il resistente ha cessato di pagare le rate del credito il 24 ottobre 2016. Il perito osserva che la ricorrente nella controversia ha applicato all'importo capitale residuo non rimborsato un tasso d'interesse pari al 14,687 % annuo da tale data sino al 24 dicembre 2016, al 14,682 % annuo sino al 24 giugno 2017 e al 14,624 % sino al 9 novembre 2017. A partire da tale data il credito è stato dichiarato anticipatamente esigibile e non sono stati più calcolati interessi contrattuali. In base alle indicazioni fornite dalla banca, l'ammontare del debito a fronte del credito concesso è pari a 4 105,27 Leva (BGN) per importo capitale, 668,93 Leva (BGN) per interessi contrattuali e 84,07 Leva (BGN) per interessi di mora.

- 11 È ben noto che molti istituti di credito in Bulgaria offrono ai consumatori tassi di interessi più contenuti qualora versino il proprio stipendio su un conto acceso presso la banca mutuante. Vengono pubblicizzati come più interessanti rispetto alle condizioni di mercato anche crediti per i quali non è richiesto il «versamento della retribuzione» presso la banca erogatrice. Se ne può desumere che sul mercato bancario bulgaro è prassi diffusa vincolare il mutuatario a riscuotere la propria retribuzione su un conto accesso presso la banca mutuante.
- 12 La ricorrente, «Banka DSK» EAD, è uno degli istituti di credito più grandi operanti sul mercato, fermo restando che, in base alle informazioni diffuse nei media, la sua quota di mercato del 10 % circa oscilla tra il primo e il secondo posto. Nel procedimento principale il giudice del rinvio osserva di non aver acquisito informazioni in merito alla quota di mercato della ricorrente, giacché non è chiaro se detta circostanza sia rilevante ai fini della controversia.

Breve illustrazione della motivazione del rinvio

- 13 A parere del giudice del rinvio, le clausole di cui all'allegato 2 al controverso contratto di credito al consumo rappresentano un problema ai fini dell'applicazione del diritto nel procedimento principale.

Carattere abusivo delle clausole contrattuali

- 14 Secondo il giudice del rinvio si pone anzitutto la questione se siano compatibili con il requisito della buona fede a norma dell'articolo 3 della direttiva 93/13 clausole che prevedono il ricorso obbligatorio a servizi accessori, ove si consideri che il contratto di credito impone al consumatore un obbligo che comporta, nel contempo, un vantaggio concorrenziale per il creditore.
- 15 In particolare, il giudice a quo necessita che sia interpretata l'espressione «a danno del consumatore» contenuta nell'articolo 3 della direttiva 93/13. A suo avviso è dubbio se l'obbligo previsto a carico del consumatore [di versare] la sua retribuzione su un conto acceso presso la banca con cui ha stipulato un contratto di credito sia di per sé svantaggioso per il consumatore e se la condizione del ricorso a determinati servizi accessori (in parte non gratuiti) per ottenere una riduzione del tasso debitore applicabile gli arrechi pregiudizio sempre o solo in determinati casi.
- 16 Inoltre, secondo il giudice del rinvio, si pone la questione se il diritto dell'Unione vieti di prevedere l'obbligo di versare la retribuzione su un conto acceso presso la banca. Il debitore, nella controversia in esame, è un cittadino di uno Stato terzo che è sì alle dipendenze di un datore di lavoro bulgaro, ma che potrebbe spostare la propria residenza abituale. In tale contesto, l'obbligo di versare la sua retribuzione su un conto corrente bulgaro potrebbe integrare un ostacolo all'esercizio del diritto riconosciutogli a norma dell'articolo 15, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 15, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali, vale a dire, il diritto di avviare un rapporto di lavoro in un altro

Stato membro dell'Unione europea. A questo riguardo, a parere del giudice del rinvio, occorre considerare che il diritto nazionale prevede anche un altro strumento a garanzia del credito della banca, ossia la costituzione di un diritto di pegno sulla retribuzione, come contrattualmente disciplinato nella fattispecie oggetto del procedimento principale.

- 17 Ove le disposizioni della direttiva 93/13 dovessero consentire alla banca - in linea di principio - di esigere dal consumatore il versamento della sua retribuzione su un conto acceso presso di essa, si pone poi la questione se la stipulazione di un obbligo siffatto sia, alla luce del requisito del ricorso a servizi accessori, abusiva.
- 18 Per rispondere a questa questione, il giudice del rinvio necessita di indicazioni in merito ai criteri da applicare nel valutare il carattere abusivo delle clausole contrattuali in materia di servizi accessori. Esso osserva che il diritto dell'Unione non contiene disposizioni che vietano o limitano in concreto la possibilità per un professionista di imporre a un consumatore dei negozi collegati (Renda, A. [coord.], *Tying and Other Potentially Unfair Commercial Practices in the Retail Financial Service Sector. Final Report. 2009, Centre for European Policy Studies, S. 147 – 149, disponibile all'indirizzo https://ec.europa.eu/finance/consultations/2010/tying/docs/report_en.pdf). Disposizioni siffatte sussistono unicamente per i negozi tra imprese – si veda l'articolo 101, paragrafo 1, lettera e), TFUE.*
- 19 Tuttavia, i negozi collegati sono vietati in base al diritto bulgaro, più precisamente, a norma dell'articolo 36 dello *Zakon za zashtita na konkurentsia* (legge a tutela della concorrenza; in prosieguo: lo «ZZK») e, in termini generali, dall'articolo 29 dello ZZK. In considerazione delle indicazioni fornite dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, secondo cui nell'applicare la direttiva 93/13 occorre tener conto anche delle disposizioni nazionali in materia di protezione dei consumatori (punto 37 della sentenza nella causa C-738/19, A, e giurisprudenza ivi citata), la Corte dovrebbe stabilire se, nel valutare il carattere abusivo di una clausola contenuta in un contratto con un consumatore, debbano essere considerate anche le disposizioni nazionali in materia di concorrenza sleale. Il giudice del rinvio ritiene che, in sede di valutazione del carattere abusivo di una clausola, occorra tener conto delle norme nazionali in materia di concorrenza.

Interpretazione conforme al diritto dell'Unione

- 20 A parere del giudice del rinvio si pone inoltre la questione di come debbano essere interpretate le norme nazionali volte a contrastare la concorrenza sleale rispetto alle disposizioni della direttiva 93/13.
- 21 Le norme in materia di divieto di negozi collegati ai sensi dello ZZK bulgaro hanno carattere generale, ma non sono previste condizioni concrete in presenza delle quali un siffatto divieto risulta applicabile. Nell'articolo 36, paragrafo 1, dello ZZK, il legislatore bulgaro ha disciplinato il divieto di attrarre illecitamente clienti, anche mediante pratiche coercitive dirette alla conclusione di negozi

collegati. A norma dell'articolo 29 dello ZZK, è altresì fatto divieto di attrarre clienti mediante condotte che siano sleali nei confronti di altre imprese. Questi divieti mirano essenzialmente a proteggere gli altri professionisti che si trovano in diretta concorrenza con il professionista che commette la violazione. Tuttavia, nella misura in cui le pratiche commerciali sleali sono vietate e alla luce della giurisprudenza succitata, il giudice del rinvio ritiene di dover tener conto anche di detto divieto nel valutare il carattere abusivo di un contratto stipulato con un consumatore.

- 22 In particolare, alla luce delle ampie possibilità di interpretazione dell'articolo 29 e dell'articolo 36, paragrafo 1, dello ZZK, a parere del giudice del rinvio si pone la questione se, in sede di applicazione del divieto di concorrenza sleale sancito dal diritto nazionale, detto divieto debba essere interpretato non soltanto in collegamento con le disposizioni in materia di carattere abusivo relative ai contratti stipulati con i consumatori a norma della direttiva 93/13, ma anche in relazione ai requisiti di cui all'articolo 38 della Carta dei diritti fondamentali. Qualora dovesse sussistere un obbligo di interpretazione in tal senso, il giudice nazionale dovrebbe interpretare i divieti previsti in base al suo diritto nazionale della concorrenza in maniera tale da tener conto non soltanto degli interessi dei concorrenti, ma anche di quelli dei consumatori.
- 23 Il giudice del rinvio osserva inoltre che, a norma del punto 26 della sentenza nella causa 14/83, von Colson, l'obbligo di interpretazione conforme al diritto dell'Unione sussiste solo in relazione a disposizioni che il giudice nazionale applica direttamente nel procedimento, mentre non si riferisce a disposizioni aventi un altro oggetto. Nel caso di specie, detto giudice è chiamato a stabilire se le clausole di un contratto stipulato con un consumatore siano abusive ai sensi dell'articolo 143 dello Zakon za zaščita na potrobitelite (legge sulla protezione dei consumatori) che recepisce nel diritto nazionale i requisiti di cui alla direttiva 93/13. Nel contempo, questi requisiti devono essere valutati alla luce delle norme generali del diritto nazionale che non sono state adottate direttamente ai fini dell'attuazione dell'atto di diritto dell'Unione di cui trattasi, vale a dire alla luce delle disposizioni in materia di concorrenza sleale. Tuttavia, nella misura in cui queste ultime fungono da criterio per la realizzazione della tutela del consumatore, il giudice del rinvio, alla luce della fondamentale necessità di tutelare i consumatori a norma dell'articolo [38] della Carta dei diritti fondamentali, ritiene che le norme nazionali in materia di concorrenza debbano essere interpretate in collegamento con gli interessi dei consumatori. Esso osserva, non da ultimo, che la tutela della concorrenza mirerebbe a creare condizioni migliori per il consumatore finale.

Pratiche commerciali sleali

- 24 In base alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (punti 43 e 44 della sentenza pronunciata nella causa C-453/10, Pereničová e Perenič, e punti da 48 a 50 della sentenza pronunciata nella causa C-109/17,

Bankia), l'inserimento di una clausola contrattuale a seguito dell'esercizio di una pratica commerciale sleale ai sensi della direttiva 2005/29 rappresenta un elemento di valutazione del carattere abusivo a norma dell'articolo 4 della direttiva 93/13.

- 25 Pertanto, il giudice del rinvio deve verificare se il tenore letterale delle clausole contrattuali del contratto di credito controverso costituisca una pratica commerciale ingannevole ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2005/29. Occorre, in particolare, rispondere alla questione se integri sempre una pratica commerciale sleale l'indicazione in un contratto di credito al consumo di un tasso debitore calcolato al netto di tutte le riduzioni del tasso applicabili in caso di ricorso ai necessari servizi accessori e non invece del tasso debitore vigente, in linea di principio, al lordo di dette riduzioni, salva successiva quantificazione, più in dettaglio, del tasso vigente in caso di applicazione di dette riduzioni. Occorre altresì chiarire se, nello stabilire se una pratica commerciale sia sleale, un giudice debba anche tener conto del tenore letterale delle condizioni previste per beneficiare delle riduzioni del tasso e per la loro perdita, nonché della possibilità per il consumatore di comprendere un sistema di clausole così strutturato.
- 26 Tale questione deve inoltre essere affrontata nell'ottica di stabilire se una siffatta indicazione del tasso sia ammissibile anche alla luce delle disposizioni della direttiva 2008/48, in particolare, del suo articolo 10.
- 27 Dal punto di vista del giudice del rinvio si pone inoltre la questione se, nel valutare se una pratica commerciale sia adatta a influenzare la condotta del consumatore nello scegliere il professionista o l'erogatore di prestazioni ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2005/29, il giudice nazionale debba tener conto della quota di mercato detenuta dal professionista che esercita una siffatta pratica commerciale. E ciò in quanto, nel procedimento pendente, è stato stipulato un contratto di credito al consumo che vincola, in linea di principio, una persona per un lungo periodo ed è idoneo a falsare in maniera rilevante la sua condotta sul mercato. Il mutuatario si rivolge agli istituti di credito (più noti) che si trovano nelle vicinanze del suo posto di lavoro o della sua abitazione. Ciò significa che egli sarebbe maggiormente esposto alle offerte di operatori con una elevata quota di mercato. Pertanto, il giudice del rinvio deve stabilire se, nel valutare il carattere ingannevole di una pratica commerciale o la sua idoneità a esercitare una pressione sul consumatore, esso debba anche tener conto della posizione del professionista sul mercato rilevante per merci e servizi.
- 28 Non da ultimo, il giudice del rinvio osserva che, nella specie, si tratta di una prassi bancaria diffusa sul mercato, vale a dire adottata da persone [giuridiche] che raccolgono liquidità attraverso i depositi da parte del pubblico. Pertanto, le banche di dimensioni maggiori potrebbero attrarre più mutuatari e vincolarli a condizioni meno vantaggiose. Si pone la questione se, in mancanza di una posizione dominante sul mercato (nell'ambito del procedimento di cui trattasi una siffatta posizione non viene né accertata, né dedotta rispetto alla ricorrente), la quota di

mercato possa assumere rilievo nello stabilire il carattere sleale o meno di una pratica commerciale.

Metodo di calcolo del tasso annuo effettivo globale e conseguenze di un eventuale errore di calcolo

- 29 Nel procedimento pendente si pongono anche le questioni sollevate nella causa C-229/20, K, sulle modalità di calcolo e di indicazione del tasso annuo effettivo globale nel caso di un contratto di credito al consumo, poiché a norma dell'articolo 22 in combinato disposto con l'articolo 11, paragrafo 1, punto 10, dello Zakon za potrebitelskia kredit (legge sul credito al consumo) un siffatto contratto, se privo dell'indicazione del tasso annuo effettivo globale, è nullo e il consumatore è tenuto quindi unicamente al rimborso dell'importo da lui effettivamente ottenuto, senza né interessi, né spese.
- 30 In questo contesto occorre chiarire se l'imprecisa indicazione dell'ammontare del tasso annuo effettivo globale nel contratto di credito al consumo debba essere equiparata alla mancata indicazione di detto tasso. Una conclusione in tal senso sembra potersi desumere dal requisito della chiara formulazione delle clausole nei contratti conclusi con i consumatori e dell'interpretazione di ogni imprecisione in senso sfavorevole al professionista - articolo 147 dello Zakon za zashtita na potrebitelite (legge sulla protezione dei consumatori) in combinato disposto con l'articolo 24 dello Zakon za potrebitelskia kredit (legge sul credito al consumo). Le disposizioni succitate recepiscono nel diritto nazionale, rispettivamente, l'articolo 5 della direttiva 93/13 e l'articolo 23 della direttiva 2008/48.
- 31 Nella sentenza pronunciata nella causa C-448/17, EOS KSI Slovensko, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha già avuto occasione di stabilire che una clausola sull'ammontare del tasso annuo effettivo globale non redatta in modo chiaro non soddisfa il requisito di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 e il giudice adito può quindi disapplicarla. Nel caso di specie si pone la questione se un siffatto principio operi anche qualora il professionista indichi l'ammontare del tasso annuo effettivo globale in maniera imprecisa (ove sussista veramente un'imprecisione) al fine di indurre in inganno i consumatori e influire sulla loro libertà di decisione.
- 32 Alla luce dei fatti oggetto della controversia, la risposta alla domanda se l'imprecisa indicazione dell'ammontare del tasso annuo effettivo globale debba essere equiparata alla mancata indicazione di detto tasso impone di rispondere a un'altra questione, vale a dire se i costi, come quelli per il pacchetto di servizi accessori concordato esaminato nel procedimento in esame, debbano essere ricompresi nella formula di calcolo del tasso annuo effettivo globale in un contratto di credito al consumo. La determinazione del tasso annuo effettivo globale è pienamente armonizzata dall'articolo 3, lettera g), della direttiva 2008/48: la Corte deve pertanto chiarire se il calcolo del suddetto tasso debba

ricomprensione anche i diritti per servizi accessori come quelli concordati contrattualmente dalle parti.

- 33 In tale contesto assume rilievo soprattutto la questione se i succitati servizi accessori siano «una condizione obbligatoria per ottenere il credito» o se comportino che la «concessione del credito deriva dall'applicazione» di questi servizi accessori. Nel rispondere alla presente questione la Corte dovrebbe tener conto del fatto che, benché nel procedimento in esame non sia stato eccepito che il resistente sarebbe stato indotto in inganno nell'ambito dell'ottenimento del suo consenso alla prestazione di servizi accessori, le clausole sulle riduzioni del tasso sono formulate in maniera tale da imporre di conoscere numerose clausole di cui all'allegato 2 al contratto. Occorre inoltre considerare che, tuttavia, in mancanza dei servizi accessori, il contratto può essere concluso a condizioni sui tassi sostanzialmente diverse e che una parte di detti servizi (ad esempio, il pagamento delle fatture per l'erogazione di servizi comunali mediante un'applicazione per l'online-banking) non sarebbe direttamente collegata all'oggetto del contratto di credito.
- 34 Questa modalità di calcolo del tasso di interesse solleva talune ulteriori domande. È anzitutto dubbio se il prezzo per i servizi accessori che non sono parte del contratto di credito debba essere valutato in sede di determinazione del tasso annuo effettivo globale. Ove così non fosse, ci si chiede se il tasso di interesse maggiorato, dovuto in caso di mancato ricorso ai servizi accessori, non debba essere considerato come parte dei costi del credito (e - corrispondentemente - quale parte della formula per la determinazione del tasso annuo effettivo globale).
- 35 In collegamento con le due questioni succitate - ovvero, se il prezzo dei servizi accessori sia parte della formula di calcolo del tasso annuo effettivo globale in conformità del contratto e se un'eventuale impreciso calcolo di detto tasso di interesse debba essere equiparato alla sua completa mancata indicazione in contratto - occorre altresì stabilire se, nel caso di specie, il diritto nazionale preveda una sanzione adeguata per la mancata indicazione di detto tasso di interesse. Nel punto [72] della sentenza pronunciata nella causa C-42/15, Home Credit Slovakia, la Corte ha stabilito che disposizioni nazionali che prevedono la nullità del contratto di credito al consumo per imprecisioni di minima entità del suo contenuto possono integrare una sanzione sproporzionata ai sensi dell'[articolo 23] della direttiva 2008/48/CE. A questo riguardo, a parere del giudice del rinvio, occorre chiedersi se l'imprecisa indicazione del tasso di interesse nel contratto di credito debba comportare la liberazione del consumatore dal suo obbligo contrattuale di pagare interessi e spese.